

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la q.l.c. relativa all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché all'art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, per violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117, 120 Cost., nella parte in cui prevedono che l'esercizio delegato della potestà legislativa, con riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi nella forma del parere e non già attraverso l'intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni.

Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2020, n. 169 – Pres. Cartabia, Red. Barbera

Camere di commercio – Ridefinizione circoscrizioni territoriali – Legge delega – Decreto delegato – Mancanza di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – Questione infondata di costituzionalità

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, per violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117, 120 Cost., nella parte in cui si prevede che l'esercizio delegato della potestà legislativa sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi nella forma del parere e non già attraverso l'intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni (1).

(1) I. – Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale, in relazione alla violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., ha ritenuto non fondata la q.l.c. delle disposizioni in tema di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, contenute negli artt. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevedono che l'esercizio delegato della potestà legislativa sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi nella forma del parere e non attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. In presenza di un inestricabile intreccio di materie variamente ascrivibili alla competenza sia statale sia regionale, infatti, il necessario coinvolgimento delle autonomie regionali non risponde a criteri ispirati ad un rigido automatismo ma può di volta in volta essere diversamente modulato, data l'ampia gamma di strumenti di raccordo complessivamente offerti dall'ordinamento, in funzione degli obiettivi da realizzare e degli interessi da tutelare. Ciò che assume rilievo è che per raggiungere simili intese – quale che sia il livello della fonte per cui esse sono prescritte – venga poi compiuto dalle parti ogni utile sforzo mediante reiterate trattative e tentativi di seria interlocuzione. Nel caso di specie lo strumento dell'intesa Stato – Regioni, concepito per la adozione del decreto ministeriale volto alla concreta ridefinizione degli enti camerali,

senz'altro si rivela meccanismo idoneo a salvaguardare il fondamentale principio di leale collaborazione inter istituzionale.

II. – Sette sono state le ordinanze di rimessione, tutte del T.a.r. per il Lazio, che hanno dato vita al suddetto giudizio di costituzionalità. Trattasi in particolare di: T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, ord. 30 aprile 2019, n. 5450 (concernente l'accorpamento delle camere di commercio di Brindisi e Taranto); T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, ord. 30 aprile 2019, n. 5449 (riguardante l'accorpamento delle camere di commercio di Massa Carrara, Lucca e Pisa); T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, ord. 30 aprile 2019, n. 5443 (concernente l'accorpamento delle camere di commercio di Rieti e Viterbo); T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, ord. 27 marzo 2019, n. 4075 (riguardante l'accorpamento delle camere di commercio di Biella, Vercelli, Novara e Verbanò); T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, ord. 27 marzo 2019, n. 4049 (riguardante l'accorpamento delle camere di commercio di Pavia, Mantova e Cremona); T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, ord. 27 marzo 2019, n. 4045 (oggetto della News US n. 41 dell'11 aprile 2019 e riguardante le camere di commercio di Terni e Perugia); T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, ord. 15 marzo 2019, n. 3531 (oggetto della News US n. 34 del 21 marzo 2019 ed alla quale si rinvia per ogni approfondimento in dottrina e in giurisprudenza, riguardante l'accorpamento delle camere di commercio di Pavia, Mantova e Cremona).

III. – I giudizi hanno tutti ad oggetto l'impugnazione del d.m. 16 febbraio 2018 del Ministero dello sviluppo economico nella parte in cui, in attuazione dell'art. 3 d.lgs. n. 219 del 2015, è stato disposto l'accorpamento delle camere di commercio sopra partitamente individuate. Questa in sintesi la vicenda comune ai relativi contenziosi:

- a) in base all'art. 10 della legge n. 124 del 2015 è stata conferita la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la materia. L'art. 10, primo comma, lett. b), della l. n. 124 del 2015, ha in particolare previsto che il legislatore delegato potesse procedere alla *“ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni*

territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali”;

- b) il Governo, sentita la Conferenza unificata, adottava il d.lgs. n. 219 del 2016 il quale, all’art. 3, introduceva una procedura per l’adozione di un decreto ministeriale che avrebbe dovuto realizzare la riduzione del numero delle camere di commercio prevista nella legge di delega;
- c) tale disposizione formava oggetto di ricorso in via di azione davanti alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 261 del 13 dicembre 2017 (in *Giur. cost.*, 2017, 2756, con nota di BARTOLE):
 - c1) da un lato riteneva tardiva la censura, sollevata in relazione alla legge delega n. 124 del 2015, riguardante la mancata previsione dell’intesa, in luogo del parere della Conferenza Stato – Regioni, in ordine alla emanazione del decreto legislativo stesso;
 - c2) dall’altro lato dichiarava la incostituzionalità della richiamata disposizione di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016, nella parte in cui si prevedeva il parere e non l’intesa della Conferenza Stato – Regioni in merito alla adozione del decreto ministeriale di concreta ridefinizione e riduzione delle camere di commercio. Ciò in quanto la materia trattata (sviluppo economico delle realtà locali) si pone al crocevia di distinti livelli di governo, dando vita ad un inestricabile intreccio di competenze legislative facenti capo sia allo Stato (ordinamento civile, concorrenza, metrologia legale) sia alle regioni (promozione e valorizzazione del turismo, del lavoro e delle professioni);
- d) in seguito a siffatta pronunzia, veniva dunque sottoposto un nuovo schema di decreto ministeriale *ex art. 3, comma 4*, che tuttavia – pur a seguito di reiterati tentativi – non riceveva l’anelata intesa da parte della ridetta Conferenza Stato – Regioni. Di qui la deliberazione in data 8 febbraio 2018 del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, si autorizzava il competente Ministero per lo sviluppo economico a superare il ridotto stallo decisionale. Di qui ancora la adozione del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 recante, come anticipato, la riduzione e l’accorpamento delle diverse camere di commercio sino ad allora operanti sull’intero territorio nazionale;
- e) tale decreto ministeriale veniva impugnato davanti al T.a.r. per il Lazio il quale sollevava la questione di legittimità costituzionale, questa volta in via incidentale, per la violazione del principio di leale collaborazione nella parte in cui il decreto legislativo n. 219 del 2016 non era stato a suo tempo adottato previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni (in altre parole: la medesima censura sollevata in via d’azione dalle regioni ma ritenuta tardiva dalla Corte costituzionale con la citata

sentenza n. 261 del 2017). In estrema sintesi: con la sentenza n. 261 del 2017 della Corte costituzionale (giudizio in via d'azione) era stata dichiarata illegittima la disposizione del decreto legislativo n. 219 del 2016 che non prevedeva l'intesa per la adozione del decreto ministeriale di concreta ridefinizione degli enti camerali (art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 219 del 2016); con l'ordinanza di rimessione del T.a.r. per il Lazio (giudizio in via incidentale) veniva riproposta l'illegittimità, ancora più "a monte", della legge delega n. 124 del 2015 nella parte in cui prevedeva il parere della Conferenza Stato – Regioni, in luogo dell'intesa, per la adozione dell'intero decreto legislativo.

IV. – Questo in sintesi il ragionamento della Corte:

- f) si ribadisce la sussistenza di un intreccio di materie riconducibili, come sopra evidenziato, tanto alla competenza legislativa statale quanto a quella regionale. In siffatte ipotesi è ben possibile, per ragioni di carattere unitario, attrarre in sussidiarietà non solo la funzione amministrativa ma anche quella legislativa. Il tutto a condizione che siano adeguatamente utilizzati gli strumenti di leale collaborazione offerti dall'ordinamento;
- g) il *thema decidendum*, nel caso di specie, è costituito dalla possibilità (o meglio dall'eventuale obbligo) di estendere simili strumenti concertativi dai provvedimenti amministrativi "a valle" del procedimento di attuazione della delega legislativa (ivi ricompresi gli atti di normazione secondaria) agli atti di normazione primaria riguardanti, in particolare, l'esercizio più "a monte" del potere legislativo delegato;
- h) a tale riguardo sussistono due orientamenti:
 - h1) l'uno sfavorevole, secondo cui il principio della leale collaborazione non potrebbe giammai applicarsi (*rectius*: imporsi) al procedimento legislativo primario (cfr. Corte cost., 10 novembre 2017, n. 237);
 - h2) l'altro favorevole, secondo cui l'intesa nella Conferenza è invece un necessario passaggio procedurale anche allorché la normativa statale debba essere attuata con decreti legislativi delegati che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall'art. 76 Cost. Tali decreti, sebbene sottoposti a stringenti limiti temporali e qualitativi nonché condizionati a tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze (cfr. Corte cost., 25 novembre 2016, n. 251);
- i) la Corte, nel conferire rilievo a questo secondo orientamento, ha al riguardo precisato comunque che:

- i1) *“il Governo può fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell’obiettivo finale. Tale obiettivo consiste nel vagliare la coerenza dell’intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni”;*
- i2) *“L’adeguatezza del coinvolgimento regionale, dunque, lungi dall’imporre un rigido automatismo, abbraccia necessariamente un orizzonte ampio, offerto dall’intero procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla luce dei meccanismi di raccordo complessivamente predisposti dallo Stato”;*
- i3) *“al fine del necessario coinvolgimento delle autonomie regionali”, il Governo ha infatti a disposizione “una ampia congerie di strumenti idonei a soddisfare l’esigenza di un leale confronto con le istituzioni territoriali”;*
- i4) *“La leale collaborazione, dunque, richiama un metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo, la cui estensione dipende dalle concrete modalità di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale”;*
- i5) *in questa stessa direzione: “l’intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi”. Ciò che conta è, in particolare, che si registri il più “adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze”;*
- j) nel caso di specie, conclude la Corte, il principio di leale collaborazione è stato adeguatamente garantito, anche in concreto, mediante lo strumento dell’intesa per la adozione del decreto ministeriale volto alla ridefinizione ed alla riduzione delle camere di commercio (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 219 del 2016). Di qui la infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

V. – Per completezza, si consideri quanto segue:

- k) in ordine alla disciplina delle camere di commercio:
 - k1) sugli aspetti finanziari si veda Corte cost., 11 febbraio 2016, n. 29 e 3 dicembre 2015, n. 257 (in *Foro it.*, 2016, I, 1131);
 - k2) sulla natura delle camere di commercio e la loro organizzazione, Corte cost., 9 novembre 2007, n. 374 (in *Foro it.*, 2008, I, 380);
 - k3) sull’autonomia delle camere di commercio site in regioni a statuto speciale, Corte cost., 11 febbraio 2016, n. 28 (in *Diritto & Giustizia* 2016, 18 febbraio);
 - k4) sulla riforma del sistema delle camere di commercio a seguito della c.d. legge Madia, cfr. il parere reso in sede consultiva dalla Commissione speciale del Cons. Stato, 20 ottobre 2016, n. 2155 in ordine allo schema di decreto delegato di riordino (d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219);
- l) più in generale, l’intesa consiste in una forma di raccordo di natura procedimentale, alternativa ai raccordi di natura organizzativa e strutturale che si

sostanziano nella costituzione di organismi a composizione mista. Si prevede, più in particolare:

- 11) una intesa debole, ovvero ordinaria *ex art. 3 d.lgs. n. 281 del 1997*, la quale si caratterizza per il fatto che, esperito ogni tentativo di raggiungere l'accordo entro un determinato termine, lo Stato possa assumere la decisione finale, a condizione che questa sia adeguatamente motivata in ordine alle circostanze che hanno reso impossibile far convergere il consenso di ciascun ente con quello della controparte e alle ragioni che hanno determinato l'adozione unilaterale dell'atto. L'intesa c.d. "debole", ancorché realizzi una forma di coordinamento a carattere "orizzontale", consente di evitare la paralisi dei processi decisionali, poiché essa non pone di fatto nelle mani di ciascuno dei soggetti coinvolti un vero e proprio "diritto di veto" in grado di impedire l'adozione dell'atto;
 - 12) l'art. 3, rubricato intese, del citato d.lgs. n. 281, ai commi 3 e 4 disciplina le ipotesi in cui il Governo può derogare all'intesa; l'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, prevede che *"il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281"*. La disposizione è stata considerata come uno schema normativo di intesa forte al quale fare riferimento in tutti i casi in cui l'applicazione del principio di leale collaborazione richieda un esercizio concordato della relativa competenza. Dal punto di vista strutturale, l'intesa c.d. "forte", costituisce una tipica forma di coordinamento paritario in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come il prodotto di un accordo e, quindi, di una negoziazione diretta tra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa, con la conseguenza che il mancato raggiungimento dell'accordo costituisce un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento;
- m) sul tema della intesa applicata agli atti amministrativi (finanche di carattere generale o di normazione secondaria) quale strumento principale per attuare il principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni e sui vari tipi di intesa (art. 8, comma 6, l. n. 131 del 2003, intesa procedimentale, forte e ordinaria), si veda:
- m1) Corte cost, 20 marzo 2019, n. 56 (in *Foro it.*, 2019, I, 2679), secondo cui: *"È incostituzionale l'art. 1, comma 1080, l. 27 dicembre 2017 n. 205 (bilancio dello*

Stato 2018), nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di «conferenza unificata» in relazione al decreto ministeriale che, in base ad esso, deve individuare i criteri di utilizzo del «fondo per la progettazione degli enti locali», istituito dall'art. 1, comma 1079, l. n. 205 cit., finalizzato a cofinanziare la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, atteso che la disciplina del comma 1080, oltre a interessare la materia della sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, interseca le materie di competenza concorrente del «governo del territorio» e della «protezione civile», con ciò interessando un ambito materiale nel quale, da un lato, si realizza una concorrenza di competenze statali e regionali e, dall'altro, sono presenti interessi diretti degli enti locali". La Corte precisa inoltre che: "In presenza ... di concorrenza di competenze, è fondata la richiesta della ricorrente di un coinvolgimento regionale, tramite intesa, nell'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 1080 (ex multis, sentenze n. 185 del 2018; n. 87 e n. 78 del 2018; n. 168 del 2008, id., 2008, I, 2754). In particolare, essendo il fondo destinato alla progettazione delle opere pubbliche degli enti locali, è corretto che, come prospetta la ricorrente, lo strumento idoneo a eliminare il vizio del comma 1080 consista nell'intesa in sede di conferenza unificata";

- m2) Corte cost., 5 aprile 2018, n. 71 (in *Foro it.*, 2018, I, 2996, con nota di D'AURIA G., il quale pone in evidenza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 sulla decisione in questione), secondo cui: da un lato "è incostituzionale l'art. 1, comma 85, l. 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), nella parte in cui, stabilendo che con fondi disponibili di un ente pubblico statale (nella specie, l'Inail) sia finanziata la costruzione di nuove strutture scolastiche, non prevede che il decreto del presidente del consiglio dei ministri con il quale sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (la Corte ha in particolare precisato che l'edilizia scolastica intercetta più materie di competenza ripartita o concorrente come il governo del territorio, l'energia e la protezione civile); dall'altro lato "è incostituzionale l'art. 1, comma 627, l. 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), nella parte in cui, istituendo nel bilancio dello Stato il «fondo per la rievocazione storica», destinato alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e organizzazione di attività culturali, non prevede che il decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al fondo sia adottato

d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (il tema della "rievozione storica" risulta infatti riconducibile al patrimonio culturale immateriale e dunque alla valorizzazione dei beni culturali, materia questa anch'essa di competenza concorrente). La Corte ha in particolare avuto cura di precisare che: "questa corte ha più volte affermato la necessità di applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incide su materie di competenza regionale (residuale o concorrente). In particolare, essa ha ribadito che, in tali casi, devono essere predisposti strumenti di coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa o del parere, quanto alle decisioni relative ai criteri e alle modalità del riparto (o della riduzione) del trasferimento destinato a enti territoriali o, anche, direttamente a soggetti privati". Ed ancora che: "In tali casi di intreccio (o, se si preferisce, di interferenza o di concorso o di concorrenza) di competenze legislative, che non sia possibile comporre mediante l'applicazione del principio di prevalenza, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione, il quale impone che la legge statale, a salvaguardia delle competenze regionali, preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni nella fase di attuazione della normativa, in particolare, di determinazione dei criteri e delle modalità di riparto (o di riduzione) delle risorse";

- m3) Corte cost., 13 dicembre 2017, n. 261 (in *Giur. costit.*, 2017, 2756, con nota di BARTOLE), secondo cui: "L'art. 3, 4° comma, d.leg. 25 novembre 2016 n. 219, nella parte in cui stabilisce che il decreto del ministro dello sviluppo economico per l'attuazione della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio deve essere adottato «sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta conferenza, è costituzionalmente illegittimo; infatti, l'intervento del legislatore statale sul profilo della ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio è giustificato dalla finalità di realizzare una razionalizzazione della dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza dell'attività da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, elaborato a livello nazionale; ciò non esclude tuttavia che, incidendo l'attività delle camere di commercio su molteplici competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel rispetto del principio di leale collaborazione";
- m4) Corte cost., 14 luglio 2017, n. 192 (in *Foro it.*, 2018, I, 1501, con nota di D'AURIA G.), secondo cui, tra l'altro: "è incostituzionale l'art. 1, commi 526 e 536, l. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), nella parte in cui,

introducendo l'istituto del «piano di rientro» per gli enti sanitari e le aziende sanitarie locali che presentano scostamenti fra costi e ricavi superiori a determinate soglie, prevede che i decreti ministeriali attuativi delle menzionate disposizioni (mediante i quali debbono essere individuati la metodologia di determinazione degli scostamenti, i parametri di valutazione della quantità, della qualità e degli esiti delle cure e le linee guida per la redazione dei «piani di rientro») sono emanati «sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché d'intesa con la stessa conferenza». Secondo D'AURIA, in particolare: nelle ipotesi in cui le norme impugnate dinanzi alla Corte costituzionale siano riferibili a competenze legislative molteplici e variamente dislocate fra il livello statale e quello regionale, ciò comporta che il legislatore statale sia tenuto a predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento e garanzia delle regioni, il più appropriato dei quali è quello della intesa in seno alla conferenza Stato-regioni;

n) con riferimento all'intesa applicata anche al procedimento legislativo si veda:

n1) secondo la tesi sfavorevole: Corte cost., 10 novembre 2017, n. 237 (in *Giur. costit.*, 2017, 2442, con note di RESCIGNO e COLASANTE), secondo cui: *“La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, l. 12 agosto 2016 n. 164, censurato per violazione del principio di leale collaborazione, per non avere previsto un coinvolgimento regionale nell'adozione dell'atto legislativo a cui è affidata la definizione delle modalità del concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico, è infondata in quanto non è necessario un coinvolgimento delle regioni nel procedimento di formazione delle leggi ed è escluso che nel principio di leale collaborazione possa essere rinvenuto un fondamento costituzionale all'applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo”;*

n2) secondo la tesi invece favorevole: Corte cost., 25 novembre 2016, n. 251 (in *Foro it.*, 2017, I, 451, con note di D'AURIA G., AMOROSO, in *Giur. it.*, 2017, 733 (m), con nota di MEALE, in *Riv. corte conti*, 2016, fasc. 5, 510, in *Mass. giur. lav.*, 2017, 329, con nota di ROMEO, in *Nuovo notiziario giur.*, 2017, 204, con nota di CASSONE, in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 1, 66, con nota di SALERNO, in *Diritti lavori mercati*, 2017, 121 (m), con nota di BATTINI, ALAIMO, in *Urbanistica e appalti*, 2017, 366 (m), con nota di MONACO, in *Giur. costit.*, 2016, 2195, con note di SCACCIA, GORLANI, GENINATTI SATÈ, in *Regioni*, 2017, 516, con note di AMBROSI, DE NES, nonché oggetto della News US, in data 1 dicembre 2016), secondo cui, tra l'altro:

– *“Sono incostituzionali gli artt. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, 17, comma 1, lettere a),*

b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), e 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni”;

- l’intesa nella Conferenza è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale debba essere attuata con decreti legislativi delegati, che il Governo adotta sulla base di quanto stabilito dall’art. 76 Cost. Tali decreti, sebbene sottoposti a stringenti limiti temporali e qualitativi nonché condizionati a tutte le prescrizioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze;
 - con riferimento agli effetti della propria pronuncia, *“Le eventuali impugnazioni delle norme attuative dovranno tener conto delle concrete lesioni delle competenze regionali, alla luce delle soluzioni correttive che il Governo, nell’esercizio della sua discrezionalità, riterrà di apprestare in ossequio al principio di leale collaborazione”*;
 - secondo D’AURIA, tra l’altro, *“la sentenza, seguendo lo stesso criterio adottato per l’esame delle disposizioni di delega sulla dirigenza ... non si dà carico della circostanza che la delega in materia di lavoro pubblico si riferisce anche all’impiego locale, oltre che all’impiego regionale (e a quello statale), onde non si spinge a richiedere che le norme delegate siano emanate a seguito di intesa in sede di conferenza unificata”*;
 - secondo AMOROSO, invece, la sentenza si segnala per la sua assoluta novità nel prescrivere l’intesa della Conferenza Stato – Regioni anche in relazione al procedimento legislativo. La legge delega ex art. 76 Cost., in questa direzione, ben potrebbe dunque prevedere, tra i propri principi e criteri direttivi, anche talune *“prescrizioni di carattere procedimentale”* (*id est*: intese di natura inter governativa);
- o) sulla necessità che ai fini dell’intesa occorre compiere ogni sforzo utile si veda, infine: Corte cost., 14 gennaio 2016, n. 1 (in *Foro it.*, 2016, I, 1149), secondo cui: *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, con l. 11 novembre 2014 n. 164, nella parte in cui fornisce la definizione di condhotel, demanda la determinazione delle condizioni di esercizio ed i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi alberghieri esistenti a un decreto del presidente del consiglio*

dei ministri, su proposta del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro dello sviluppo economico, da adottare, previa intesa tra governo, regioni e province autonome in sede di conferenza unificata". La Corte ha in particolare precisato che: "gli strumenti di cooperazione tra diversi enti debbono prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione. Se, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l'inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione, dall'altro, il principio di leale collaborazione non consente che l'assunzione unilaterale dell'atto da parte dell'autorità centrale sia mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa entro un determinato periodo di tempo — specie quando il termine previsto è, come nel caso, alquanto breve — o dell'urgenza del provvedere. Il principio di leale collaborazione esige che le procedure volte a raggiungere l'intesa siano configurate in modo tale da consentire l'adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze".